

DIAGRAMMA DI FLUSSO

DECRETI RILASCIATI ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELL'ORD. 272/2026 (entrata in vigore: 9 maggio 2026)



DECRETO DI CONCESSIONE EMESSO ENTRO IL 9 MAGGIO 2026

**Il termine di ultimazione
previgente era già scaduto
al 9 maggio 2026?**
(art. 12, comma 4 Ord. 272/2026)

SI

CASISTICA A

Termine previgente
GIÀ SCADUTO
al 9 maggio 2026

Nuovo termine di ultimazione:
31 DICEMBRE 2026
(art. 12, comma 4 Ord. 272/2026)

Se i lavori non sono ultimati
entro il 31/12/2026 →
si applica l'art. 59-bis TURP
(dal 1° gennaio 2027)
(art. 12, comma 4 Ord. 272/2026)

NO

**Il termine previgente
non scaduto è in scadenza
ENTRO il 31/12/2026?**
(art. 12, comma 2-bis
Ord. 272/2026)

SI

CASISTICA B

Termine previgente non scaduto
e in scadenza **ENTRO**
il 31/12/2026

Il termine è automaticamente
PROROGATO al 31 DICEMBRE 2026
(art. 12, comma 2-bis Ord. 272/2026)

ADESIONE alla nuova disciplina
(di maggior favore)?
Richiesta all'USR entro
30 SETTEMBRE 2026
e comunque entro la scadenza
del termine di fine lavori
(art. 12, comma 2 e 2-bis
Ord. 272/2026 come mod. dall'Ord. 284/2026)

SI

Si applicano i nuovi termini
degli artt. 59 e 59-bis TURP
(18/36/48 mesi + proroghe/
sospensioni)
È necessario adeguare
i contratti alla nuova disciplina
(art. 12, comma 2 Ord. 272/2026)

NO

Resta la disciplina previgente,
ma per il superamento
del 31/12/2026 →
si applica l'art. 59-bis TURP
(art. 12, comma 2-bis Ord. 272/2026)

NO
(scadenza successiva
al 31/12/2026)

CASISTICA C

Termine previgente non scaduto
e in scadenza **DOPO**
il 31/12/2026

ADESIONE alla nuova disciplina
(di maggior favore)?
Richiesta all'USR entro
30 SETTEMBRE 2026
(art. 12, comma 2
Ord. 272/2026 come mod. dall'Ord. 284/2026)

SI

Si applicano i nuovi termini
degli artt. 59 e 59-bis TURP
(18/36/48 mesi + proroghe/
sospensioni)
È necessario adeguare
i contratti alla nuova disciplina
(art. 12, comma 2
Ord. 272/2026)

NO

Resta la disciplina previgente
(art. 59 TURP nella versione
anteriore alla 272/2026)
e **NON si applica l'art. 59-bis
TURP**
(art. 12, comma 2-bis
Ord. 272/2026 come mod.
dall'Ord. 284/2026)

COSA SUCCEDDE SE NON SI RISPETTA IL TERMINE APPLICABILE

Si applica l'art. 59-bis TURP che prevede:



Decurtazioni sul contributo:
• 0,5% per ogni mese
di ritardo nei primi 6 mesi
• 1% per ogni mese
di ritardo nei successivi
6 mesi
(art. 59-bis, comma 1)



Diffida dell'USR
a concludere i lavori
entro il termine assegnato
(non può essere < 30 giorni)
(art. 59-bis, comma 2)



Se non si ottempera alla diffida:
proposta di revoca/decadenza
totale o parziale
del contributo
(art. 59-bis, comma 3)



In caso di revoca/decadenza:
recupero delle somme
già erogate
(art. 59-bis, comma 4)



La facoltà di adesione alla nuova disciplina è riconosciuta **SOLO** ai cantieri già decretati
con termine non ancora scaduto al 9 maggio 2026.
Per i termini già scaduti e per quelli in scadenza entro il 31/12/2026 il termine finale è comunque il 31/12/2026.